

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

51/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Tracciabilità dei flussi finanziari – Pubblicate le linee guida dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Determinazione n. 8 del 18/11/2010	2
Collegato Lavoro: prime istruzioni operative per i tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro – Circolare del 25 novembre 2010	5
Informazioni sull’obbligo di rendicontazione del Contributo 5 per mille – Ministero del Lavoro	6
Comunicazione telematica del prospetto informativo dei disabili	6
Rimborso spese per aspettative sindacali – Comunicato del 23 novembre 2010 del Ministero dell’Interno	7
Trasmissione dati relativi agli avvalimenti – Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 novembre 2010	7

Tracciabilità dei flussi finanziari – Pubblicate le linee guida dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Determinazione n. 8 del 18/11/2010

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha emanato la determinazione 8 del 18 novembre 2010 contenente le linee guida relativamente alla definizione degli ambiti applicativi della tracciabilità ed alle modalità di attuazione della stessa, in riferimento anche alla questione della richiesta e della indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP).

Come per altro indicato nel documento dell'Autorità, il provvedimento è teso ad offrire alcune prime indicazioni applicative circa l'articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal d.l. n. 187/2010, considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato.

Entrata in vigore ed adeguamento dei contratti in essere

La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della stessa, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge.

Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'articolo 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.

Pertanto, sono *ab initio* soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici e articolo 10 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.

Per quanto riguarda i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, sarà necessario l'adeguamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge".

Pertanto tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011.

Ciò determina che dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto, inidonei a produrre alcun effetto giuridico.

Sarà pertanto necessario, secondo l'Autorità, effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 mediante atti aggiuntivi.

Di seguito riportiamo lo schema di articolato da inserire nei contratti:

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Ambito di applicazione

Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici.

Pertanto secondo l'Autorità, la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:

- 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
- 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi *ex* articolo 30 del Codice dei contratti;
- 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

- 4) contratti di subappalto e subfornitura;
- 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

Sono inoltre soggette al rispetto delle nuove disposizioni anche le imprese pubbliche.

Gli obblighi di tracciabilità si applicano inoltre anche a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.

Sono invece escluse le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.

A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame: imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche.

Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

Il CIG - codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici.

Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, *"per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici"* con riguardo a *"ogni nuovo progetto di investimento pubblico"* (articolo 11, della legge n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo.

La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24).

Il testo integrale del documento dell'Autorità è reperibile su:

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/determinazione_18_novembre_2010.pdf

Collegato Lavoro: prime istruzioni operative per i tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro – Circolare del 25 novembre 2010

Con l'entrata in vigore della legge n.183/2010 diventa facoltativo il tentativo di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, che in precedenza era obbligatorio.

Con riferimento all'entrata in vigore dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha redatto la circolare del 25 novembre 2010, con la quale si forniscono le prime istruzioni operative relative ai tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro.

Con la citata legge 183/2010 è stato infatti modificato il testo dell'art. 410 c.p.c., introducendo numerose innovazioni (dal 24 novembre 2010), per quanto concerne le modalità per l'attivazione del nuovo tentativo facoltativo di conciliazione (valido sia per il settore privato che per quello pubblico).

Con la circolare del 25 novembre, viene precisato che: per le istanze già presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro, giacenti alla data di entrata in vigore del Collegato lavoro, si applicano le procedure previste prima del 24 novembre, per le istanze presentate in base alla previgente normativa, le commissioni, sia nel caso che abbiano già convocato le parti, sia che non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

In merito alle modalità dello svolgimento del tentativo, la Circolare ricorda che a seguito della richiesta presentata a far data dal 24 novembre, si attiva una procedura che prevede le seguenti fasi:

- entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l'eventuale deposito della memoria di controparte con le controdeduzioni;
- entro 10 giorni da tale memoria le parti devono essere convocate dinanzi alla Commissione o sottocommissione;
- entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione.

Il testo della circolare è reperibile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101125_Nota_circolare_25112010.htm

Informazioni sull'obbligo di rendicontazione del Contributo 5 per mille – Ministero del Lavoro

Dal sito del Ministero del Lavoro:

Si fa presente che l'obbligo di rendicontazione sul 5 per mille, previsto per legge (Finanziaria 2008) entro un anno dall'accreditamento del contributo, deve essere assolto dal beneficiario solo per le somme percepite sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 e seguenti.

A breve saranno disponibili un apposito modello e le linee-guida per la compilazione del rendiconto, obbligatorio a pena della restituzione delle somme percepite.

Entro la fine dell'anno 2010 sarà pubblicato un riepilogo complessivo delle somme già liquidate, pari ad oltre 730 milioni di euro per le dichiarazioni dei redditi del 2006, 2007 e 2008.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contributo5permille/>

Comunicazione telematica del prospetto informativo dei disabili

A seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, entra in vigore il Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 concernente disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili.

Con il decreto in oggetto viene adottato il nuovo modulo «Prospetto Informativo» in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della legge n. 68/1999 sono tenuti ad inviare, esclusivamente in via telematica, le informazioni relative ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

I soggetti obbligati devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.

I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

Ulteriori informazioni su :

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101124_DI_2novembre2010.htm

**Rimborso spese per aspettative sindacali – Comunicato del 23 novembre 2010
del Ministero dell'Interno**

All'indirizzo <http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com231110.html> sono reperibili i dati concernenti le spettanze per gli Enti Locali riferite ai rimborsi spese per aspettative sindacali per l'anno 2009 per le quali il Ministero dell'Interno ha disposto il pagamento.

**Trasmissione dati relativi agli avvalimenti – Comunicato del Presidente
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 novembre 2010**

L'autorità di vigilanza rende noto che le dichiarazioni di avvalimento dei soggetti che concorrono alle gare pubbliche dovranno essere trasmesse per ciascuna gara di lavori, servizi o forniture esclusivamente mediante il nuovo servizio informatico "Comunicazioni di avvalimento - Trasmissioni", disponibile sul portale dell'AVCP, come indicato dal comunicato del Presidente del 24 novembre 2010.

Con la nuova procedura di invio dati dell'avvalimento, le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare anche le indicazioni dell'aggiudicatario, relative alle gare espletate dal 30 luglio 2010.

Le nuove modalità di trasmissione entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato del Presidente.

Il servizio è ad accesso riservato e necessita la registrazione all'anagrafe dell'Osservatorio.

Per soddisfare la necessità di attuare la pubblicità degli atti, è disponibile anche un servizio ad accesso libero, "Comunicazioni di avvalimento - Consultazione".

Maggiori informazioni su :

<http://www.autoritalavoripubblici.it>

Bergamo, 29 novembre 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord